

**L.R. Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 <sup>(1)</sup> artt. 17,27,37**

**Testo unico del sistema turistico regionale.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 dicembre 2016, n. 57, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'[articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 4, comma 1, lettere l\), m\), n\), o\) e z\), dello Statuto](#);

Visto il [decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), nonché attuazione della [direttiva 2008/122/CE](#), relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2016;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 16 novembre 2016;

Considerato che:

1. A seguito delle numerose e rilevanti modifiche di cui è stata oggetto la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sorta l'esigenza di approvare un nuovo testo unico in materia di turismo, sia al fine di introdurre le molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonché delle imprese e professioni turistiche, sia allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina;
2. Al fine di definire compiutamente il sistema di governance della promozione turistica, in merito all'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, si prevede che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all'interno di ambiti territoriali definiti nel l'allegato A; oltre a tale modello, viene prevista anche la possibilità dell'associazione dei comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni [\(2\)](#);
3. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dagli alberghi viene prevista sia la possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, nell'osservanza delle rispettive normative di settore, sia la possibilità di vendere direttamente al cliente un servizio turistico non accessorio all'alloggio e al trasporto;
4. Al fine di recepire quanto previsto dalla normativa statale, vengono inserite due nuove tipologie di strutture ricettive, vale a dire i "condhotel" e i "marina resort", disciplinati rispettivamente dagli [articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133](#) (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#) [\(3\)](#);
5. Al fine di ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione di case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli e rifugi alpini viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva [\(4\)](#);
6. Al fine di qualificare l'offerta di ospitalità da par te delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, viene prevista un'espressa regolamentazione per i "bed & breakfast";
7. Al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali

alloggi, l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività <sup>(5)</sup>;

8. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza e quelle operanti in locali aperti al pubblico, vengono espressamente disciplinate le agenzie di viaggio e turismo on-line, che vengono assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie tradizionali;

9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'[articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), viene estesa la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata l'esigenza di una specifica abilitazione all'esercizio dell'attività per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi <sup>(6)</sup>;

Approva la presente legge

[\(2\)](#) Punto così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

[\(3\)](#) Punto così modificato dall' [art. 1, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

[\(4\)](#) Punto così modificato dall' [art. 1, comma 3, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

[\(5\)](#) Punto così sostituito dall' [art. 1, comma 4, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: "7. Al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all'applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attività svolta e alla forma di gestione, nonché la possibilità di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica;"

[\(6\)](#) Punto così sostituito dall' [art. 1, comma 5, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: "9. Al fine sia di adeguarsi a quanto previsto dall'[articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), che ha esteso l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale, sia di recepire quanto stabilito nel [D.M. 11 dicembre 2015](#) del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione), che ha disciplinato i requisiti e il procedimento per il rilascio della specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al [D.M. 7 aprile 2015](#) del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, viene estesa la validità dell'abilitazione all'intero territorio nazionale e richiamata la specifica abilitazione per i suddetti siti. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e i relativi percorsi formativi;"

## **TITOLO II**

### **Imprese turistiche**

#### **Capo I**

#### **Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici**

##### **Sezione I**

##### **Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive**

##### **Art. 17 Oggetto.**

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) alberghi;
- b) residenze turistico-alberghiere;
- c) alberghi diffusi;
- d) condhotel;
- e) campeggi;
- f) villaggi turistici;
- [g) camping-village <sup>(30)</sup>; ]
- h) marina resort;
- i) aree di sosta;
- j) parchi di vacanza.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

- a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
- b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

2-bis. L'apertura dell'albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare <sup>(31)</sup>.

3. Con il regolamento la Regione stabilisce:

- a) i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e quelli delle loro dipendenze;
- b) i criteri per la loro classificazione;
- c) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

<sup>(30)</sup> Lettera abrogata dall' [art. 8, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

<sup>(31)</sup> Comma inserito dall' [art. 8, comma 2, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

#### **Art. 27** *Marina resort.*

1. Sono marina resort, ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014](#) convertito dalla [L. 164/2014](#), le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento <sup>(51)</sup>.

<sup>(51)</sup> Comma così modificato dall' [art. 15, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24](#).

#### **Art. 37** *Classificazione* <sup>(59)</sup>.

1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](#) (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](#), stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

- a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
- b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
- c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
- d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;

e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera.

3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 32.

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

(59) Articolo così sostituito dall' [\*art. 17, comma 1, L.R. 18 maggio 2018, n. 24.\*](#)